

REGISTRATO A LUCCA
IL 20/13/2017
AL N. 2012
356

Repertorio n.9000

Raccolta n.4976

VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETA' "PLURISERVIZI CAMAIORE S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di marzo alle ore quindici e minuti quarantacinque.

In Camaiore, Via Badia n.13, presso la sede amministrativa della Società.

Il 17 marzo 2017

Innanzi a me Avv. Agata CAPO, Notaio in Bagni di Lucca, con Studio alla Via Marion Crawford n.2/B, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, è presente il Signor:

- Vincenzo ROSI, nato a Camaiore (LU) il 9 luglio 1952, domiciliato per la carica ove appresso, Codice Fiscale:RSO VCN 52L09 B4550, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "PLURISERVIZI CAMAIORE S.P.A.", **con socio unico** con sede in Camaiore (LU) Via Badia n.13, capitale sociale Euro 375.500 (trecentosettantacinquemilacinquecento) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Lucca: 01631280466, numero R.E.A LU-97910, indirizzo di posta elettronica certificata PEC: PLURISERVIZICAMAIORE-SPA@PECSICURA.IT, a questo atto legittimato in virtù dei poteri che gli derivano dal vigente Statuto Sociale.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il verbale, all'assemblea della suddetta società, riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- adeguamento dello statuto sociale al Decreto Legislativo 175/2016 con conseguente:

1 - aggiunta in fine dell'articolo 5 dei commi 6 e 7, nonché del nuovo articolo "Art.5 bis";

2 - la modifica dell'intero TITOLO IV riguardante "AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA" con l'introduzione anche della possibile nomina di un Amministratore Unico e del TITOLO V, articolo 27 "Collegio Sindacale" mediante aggiunta del comma 3".


Assume la Presidenza, per unanime designazione degli intervenuti, ai sensi del vigente statuto, il comparente Dott. Vincenzo ROSI, il quale dichiara, constata e fa constare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera consegnata presso l'Ufficio del Sindaco del Comune di Camaiore in data 8 marzo 2017, protocollo n.254;

- che è presente per delega acquisita agli atti sociali l'intero capitale sociale costituito da n. 3755 azioni ordinarie, posseduto interamente dall'unico socio:

- "**COMUNE DI CAMAIORE**", con sede in Camaiore (LU), Piazza San Bernardini n.1, Codice Fiscale: 00190560466, rappresentato dall'Assessore Simone LEO, nato a Pietrasanta il 23 novembre 1976 codice fiscale LEO SMN 76S23 G628Y

- che è presente l'Organo Amministrativo in persona del costituito Signor Vincenzo ROSI, quale **Presidente del Consiglio di Ammini-**



strazione, nonchè delle Signore:

- Monia MATTEUCCI, nata a Camaiore (LU) il primo aprile 1969, ivi residente frazione Capezzano Pianore, Via Savoia n.9, Codice Fiscale: MTT MNO 69D41 B455E, quale Consigliere, e

- Maria Beatrice PIERACCINI, nata a Viareggio (LU) il 28 febbraio 1969, ivi residente, Via Virgilio n.15, Codice Fiscale: PRC MBT 69B68 L833P, quale Consigliere;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Chiara RAFFAELLI, nata a Viareggio (LU) il 31 luglio 1976, residente in Camaiore (LU), frazione Nocchi, Via delle Margherite n.44, Codice Fiscale: RFF CHR 76L71 L833G, quale Presidente del Collegio Sindacale ed il Signor:

- Rag. Marco PIERI, nato a Camaiore (LU) il 28 gennaio 1965, residente in Camaiore, Via Carignoni n.50/F, Codice Fiscale: PRI MRC 65A28 B455B, quale Sindaco Effettivo e che sono assenti giustificati i Signori:

- Daniele FREDIANI, nato a Carrara (MS) il 31 luglio 1966, residente in Camaiore (LU) Via delle Rose n.8, Codice Fiscale: FRD DNL 66L31 B832X, Sindaco;

- Giovanni PELLEGRINI, nato a Camaiore (LU) il 14 aprile 1967 ivi residente, frazione Capezzano Pianore, Via Grotti n.5, Codice Fiscale: PLL GNN 67D14 B455U, Sindaco Supplente;

- Roberta BIANCHI, nata a Camaiore (LU) il 3 dicembre 1963, ivi residente, Via Colombaia n.731, Codice Fiscale: BNC RRT 63T43 B455D, Sindaco Supplente;

- che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare sull'unico argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, aprendo la trattazione sull'unico argomento posto all'ordine del giorno espone all'assemblea:

- le motivazioni per cui si rende necessario adeguare lo statuto alla menzionata legge e pertanto, ampliare l'oggetto sociale mediante la previsione che la società possa svolgere altresì la gestione di aree e beni pubblici nonchè altri servizi di interesse generale e comunque ogni altra attività strumentale al raggiungimento delle finalità sociali.

Il Presidente inoltre rende noto all'assemblea che per una migliore gestione aziendale l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Camaiore mentre la produzione ulteriore sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il Presidente espone inoltre all'assemblea che al medesimo fine, si rende opportuno modificare il "TITOLO IV" riguardante - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA" nonchè il "TITOLO V" COLLEGIO SINDACALE, stabilendo che "nelle more della nomina del soggetto a cui è affidata la revisione contabile, di cui all'art. 27.3 del nuovo Statuto, la revisione contabile rimanga affidata al Collegio sindacale attualmente in vigore. Il soggetto a cui è affidata la revisione contabile, dovrà essere nominato entro il termine di approvazione del bilancio d'esercizio 2016.

L'assemblea anche alla luce della delibera del Consiglio Comunale del 6 marzo 2017 n.15

d e l i b e r a

1 - l'aggiunta in fine dell'articolo cinque dei due nuovi commi 5.6 e 5.7 con la conseguente modifica dell'articolo 5 del vigente statuto sociale che assumerà il seguente nuovo tenore:

"Art.5 - Oggetto

La società ha per oggetto sociale principale le seguenti attività:

5.1 - Servizio farmaceutico, intendendosi per tale

a) commercializzazione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di erboristeria e tutto quanto attinente alla salute, attività connesse e collegate;

b) ricerca, sviluppo e produzione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di erboristeria e relativi alla salute ed alla bellezza della persona.

5.2 Servizi Funerari, intendendosi per tali

a) servizi cimiteriali, necroscopici, tanatologici;

b) commercializzazione di beni e servizi nel settore cimiteriale e funebre.

5.3 Servizi di manutenzione e gestione piscine comunali ed altri impianti sportivi, ivi compresi i pubblici esercizi ed attività commerciali attinenti.

5.4 Servizi di liquidazione, accertamento e riscossione tributi locali ed altre entrate comunali.

5.5 Servizi di manutenzione e gestione parchi attrezzati e verde pubblico, nonché altri servizi di interesse pubblico e sociale.

5.6 Gestione di aree e beni pubblici.

5.7 Altri servizi di interesse generale, e comunque ogni altra attività strumentale al raggiungimento delle finalità sociali.

2 - l'introduzione dell'articolo 5 bis - OBBLIGHI" che sarà del seguente tenore:

"Art.5 bis - Obblighi

Almeno l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Camaione. La produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

3 - la modifica dell'intero TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA e del TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE, che divengono del seguente tenore:


Art. 19 - Organo di Amministrazione

19.1 L'Organo di Amministrazione è costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri compreso il Presidente.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei Consiglieri di amministrazione deve essere sempre espressione del Comune di Camaione.

19.2 La nomina dell'Organo di Amministrazione sarà effettuata dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di parità di accesso ed equilibrio tra i generi.

Gli Amministratori possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che abbiano competenza tecnica o amministrativa,



per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private e che posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art.11 comma 1 del D.Lgs.175/2016.

19.3 L'Organo di Amministrazione, ferme restando le norme di legge in materia, non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi ed è rieleggibile una sola volta.

19.4 In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere si procederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

19.5 Quando i Consiglieri in carica, per dimissioni o per qualunque altro motivo, vengano a ridursi a meno della metà, si intenderà senz'altro decaduto il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dovrà convocare l'Assemblea per far luogo alle nuove elezioni.

Art. 20 - Cariche sociali

20.1 Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea il Consiglio nominerà tra i suoi membri il Presidente.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente, esclusivamente per la sostituzione del Presidente nei casi di assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

20.3 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E' fatto inoltre divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 21 - Riunioni del Consiglio

21.1 Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede della società o in altra sede, purché nel territorio del Comune, tutte le volte che lo ritenga necessario o quando gli sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale o dal socio Comune di Camaione.

21.2 La convocazione viene effettuata mediante pec, fax o ,in subordine, lettera raccomandata, contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, da inviarsi a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo almeno sei giorni prima della convocazione. Nelle ipotesi di convocazione su richiesta del socio Comune di Camaione, questi indica espressamente gli argomenti da trattarsi nell'ordine del giorno.

21.3 In caso di urgenza potrà essere convocato anche con preavviso di almeno 24 ore.

Art. 22 - Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione

22.1 Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

22.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

22.3 Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, qualsiasi forma esso rivesta, sono sempre assunte per iscritto.

Art. 23 - Atti e verbali dell'Organo di Amministrazione

23.1 Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione saranno annotate in apposito libro ed i relativi atti o verbali saranno firmati, anche digital-

mente, dall'Amministratore Unico o dal Presidente e dal Segretario, nominato fra i presenti alla riunione.

Entro 7 giorni copia dei suddetti atti e verbali dovrà essere inviata all'ufficio responsabile del controllo analogo del Comune e pubblicati sul sito web della società.

Art. 24 - Poteri dell'Organo di Amministrazione

24.1 L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per Statuto riservato all'Assemblea degli azionisti. I poteri suddetti sono esercitati nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dal Comune di Camaione. Con apposito atto il Comune di Camaione definisce le decisioni significative sulle quali esercitare una influenza determinante.

24.2 Sono comunque di competenza dell'Assemblea dei soci i seguenti atti:

- a) l'acquisto o la vendita di immobili;
- b) l'iscrizione di ipoteche volontarie a garanzia di finanziamenti ricevuti;
- c) il rilascio di garanzie a favore di terzi;
- d) l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in Società ed Enti;
- e) la vendita o l'acquisto di singole farmacie;
- f) la vendita o l'affitto di rami d'Azienda;
- g) l'autorizzazione al CdA per l'attribuzione di deleghe al Presidente;
- h) la stipula dei contratti di servizio con i soggetti affidatari;
- i) ogni singolo contratto o affare che impegni importi o abbia valore superiore ad euro 300.000,00 nel caso di Consiglio di Amministrazione ed euro 150.000 nel caso di Amministratore Unico, fino all'approvazione dell'atto di cui al paragrafo 24.1;

Compete all'Organo di Amministrazione l'approvazione di ogni regolamento interno relativo all'organizzazione e allo svolgimento dei servizi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 24.1.

Compete altresì all'Organo di Amministrazione la decisione di agire o resistere in giudizio.

Art. 25 - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile, può delegare i poteri necessari alla gestione dell'Azienda al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assume le funzioni di Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

Art. 26 - Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione

26.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

26.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, formulando l'Ordine del Giorno, coordina e pianifica l'attività imprenditoriale della società nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dal Comune di Camaione. Egli può inoltre, in caso di urgenza, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dal presente Statuto e con l'obbligo di riferire al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Ai fini dell'espressione dell'intesa sulla formulazione dell'Ordine del

Giorno, il Presidente è tenuto a comunicare al Comune di Camaiore la proposta di o.d.g. un giorno prima dell'invio della convocazione.

26.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

26.4 Entro il 31/10 l'Organo di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il piano programma e il budget economico di durata almeno triennale.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27 - Composizione del Collegio

27.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Supplenti, compreso il Presidente.

Essi sono nominati dall'Assemblea, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia, che determina altresì il compenso da corrispondere ai Sindaci Effettivi.

27.2 I Sindaci devono essere Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati una sola volta, hanno i poteri ed operano in conformità a quanto previsto dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

27.3 La Revisione legale dei Conti è affidata ad apposito soggetto avente i requisiti di legge."

- che nelle more della nomina del revisore i poteri di controllo continuano ad essere esercitati dall'organo di controllo attualmente in carica;
- di dare mandato all'organo amministrativo di apportare al presente atto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta e sono le ore sedici e minuti trenta.

Il nuovo statuto nella versione aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera "A", **omessane lettura per dispensa del comparente.**

Le spese del presente atto sono a carico della società.

'Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il comparente prende atto che il Notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso delle "parti", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 27.12.2013.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte scritto di mio pugno su sette facciate di due fogli fin qui. Di esso ho dato lettura al Costituito in assemblea che lo approva e lo sottoscrive e sono le ore sedici e minuti trenta.

Firmato: Rosi Vincenzo


--- AGATA CAPO - NOTAIO - SIGILLO ---

Copia conforme all'originale composta di

facciate

di _____ fogli, che si rilascia per uso _____

Bagni di Lucca, lì _____



Allegato "A" al rep. n. 2000/G.876

STATUTO MODIFICATO

Titolo I

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "Pluriservizi Camaioere S.p.A.". La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e 2497bis del codice civile da parte del Comune di Camaioere e riveste le caratteristiche previste dall'art.113 comma 5 lett. c) d. lgs. 267/2000.

Art. 2 - Sede

2.1 La società ha sede legale nel comune di Camaioere (LU).

2.2 Con deliberazione dell'Assemblea dei soci potrà essere trasferita la sede legale della Società purché nell'ambito territoriale del medesimo comune così come potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, filiali, uffici, sportelli, su tutto il territorio del Comune.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

3.2 Essa potrà essere prorogata, anche più volte, ed anche in sede di liquidazione, per deliberazione dell'Assemblea escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso alla deliberazione, salvo il caso di durata stabilita per un tempo indeterminato.

3.3 La Società potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea, previa deliberazione del C.C. di Camaioere.

Art. 4 - Soci

Socio unico della società "Pluriservizi Camaioere S.p.a." è il Comune di Camaioere. Possono essere soci anche gli altri Comuni della Comunità Europea ed altri enti pubblici anche economici. In ogni caso tali altri soggetti pubblici non potranno detenere complessivamente una quota di capitale superiore al 40%.

Art. 5 - Oggetto

La società ha per oggetto sociale principale le seguenti attività:

5.1 Servizio farmaceutico, intendendosi per tale



<p>a) commercializzazione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di erboristeria e tutto quanto attinente alla salute, attività connesse e collegate;</p> <p>b) ricerca, sviluppo e produzione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di erboristeria e relativi alla salute ed alla bellezza della persona.</p> <p>5-2 Servizi funerari, intendendosi per tali</p> <p>a) servizi cimiteriali, necroscopici, tanatologici</p> <p>b) commercializzazione di beni e servizi nel settore cimiteriale e funebre.</p> <p>5-3 Servizi di manutenzione e gestione piscine comunali ed altri impianti sportivi, ivi compresi i pubblici esercizi ed attività commerciali attinenti.</p> <p>5-4 Servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi locali ed altre entrate comunali.</p> <p>5-5 Servizi di manutenzione e gestione parchi attrezzati e verde pubblico, nonché altri servizi di interesse pubblico e sociale.</p> <p>5-6 gestione di aree e beni pubblici.</p> <p>5-7 altri servizi di interesse generale, e comunque ogni altra attività strumentale al raggiungimento delle finalità sociali.</p>
<p>Art. 5 bis - Obblighi</p> <p>Almeno l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Camaione. La produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>
<p>Titolo II CAPITALE SOCIALE AZIONI-OBBLIGAZIONI</p>
<p>Art. 6 - Misura del capitale</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 375.500,00 (trecentosettantacinquemilacinquecento), diviso in n.3.755 (tre milasettecentocinquanta cinque) azioni del valore di Euro 100 (cento) cadauna e corrisponde al valore del patrimonio netto complessivo dell'Azienda Speciale Pluriservizi Camaione al 31/12/2002.</p> <p>6.2 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.</p>

6.3 Per addivene alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'Organo di Amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare finanziamenti in conto capitale o in conto mutui da stipulare che, salvo pattuizioni, saranno infruttiferi di interessi; potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo.

6.4 I finanziamenti di qualsiasi genere dovranno essere effettuati proporzionalmente alle quote di capitale possedute, e comunque nel rispetto delle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Art. 7 - Azioni

7.1 Le azioni sono nominative.

7.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

7.3 Ogni azione ha diritto ad un voto.

7.2

7.4 La Società non ha l'obbligo di rilasciare i titoli azionari in forma documentale se non espressamente richiesto dal socio interessato. Nel caso in cui la società emetta azioni di risparmio, queste potranno essere al portatore o potranno essere rese al portatore a scelta e spese dell'azionista.

7.5 Nei rapporti con la società la qualità di azionista viene acquisita attraverso l'iscrizione nel libro soci; tale iscrizione costituisce, per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro soci.


7.6 I certificati azionari sono sottoscritti dal Presidente, oppure da un Amministratore o da un Procuratore speciale all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali certificati provvisori che la Società può emettere devono essere sottoscritti da almeno due Amministratori.

7.7 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi più convenienti.

7.8 Le azioni di proprietà di Enti Pubblici non possono essere trasferite a soggetti/enti privati di diritto privato.

Art. 8 - Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni nominative, al portatore o anche convertibili in azioni, a norma di legge, demandando



all'Assemblea straordinaria la fissazione dell'ammontare e delle modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.

Art. 9 – Diritto di prelazione e clausola di gradimento

Ferma restando l'applicazione della normativa di diritto pubblico vigente, nonché le limitazioni derivanti a carico dei soci di diritto pubblico dalla stessa e dal presente statuto, le azioni possono essere trasferite nel rispetto delle seguenti condizioni:

9.1 Ciascun socio ha diritto di essere preferito nell'acquisto a titolo oneroso delle azioni che altro socio voglia trasferire sia a terzi che a soci.

Ai soci è riconosciuto il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita, da esercitarsi con lettera raccomandata A/R da inviare al socio offerente entro 60 giorni dal ricevimento dell'offerta di vendita.

La prelazione dovrà essere esercitata su tutte le azioni poste in vendita.

Qualora il diritto di prelazione venga esercitato da più soci, le azioni poste in vendita saranno ripartite tra i soci che hanno esercitato il suddetto diritto in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

9.2 Il trasferimento delle azioni, per atto tra vivi a qualunque titolo, a terzi non soci, da parte dei soci privati, produce effetto nei confronti della Società solo previo gradimento della maggioranza del capitale sociale, espresso dall'Assemblea straordinaria.

Tale gradimento è altresì necessario nel caso di vendita, rinuncia o trasferimento del diritto di opzione, per aumento del capitale, che comporti l'ingresso nella partecipazione azionaria di un nuovo socio.

Il gradimento potrà essere negato, previa adeguata motivazione, nel caso in cui:

- a) il cessionario si trovi o possa trovarsi, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o conflitto con la Società, nonché con le sue finalità imprenditoriali;
- b) il cessionario rivesta qualità tali che la sua presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la Società stessa;
- c) il cessionario non offra adeguate garanzie di solvibilità in ordine alle principali obbligazioni societarie o versi in situazione di incompatibilità rispetto alle finalità pubblicitistiche inerenti all'attuazione dell'oggetto sociale.

Qualora l'Assemblea non conceda l'autorizzazione alla vendita, il Socio avrà diritto al recesso per tutte o parte delle sue azioni.

Qualora l'Assemblea dei Soci deliberi la soppressione della clausola di gradimento di cui al presente articolo, ai Soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione non compete il diritto di recesso.


Titolo III

ASSEMBLEA

Art. 10 – Assemblea degli Azionisti

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

Art. 11 – Convocazione



11.1 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dall'Organo di Amministrazione mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione da pubblicarsi sulla «Gazzetta Ufficiale» o su uno dei seguenti quotidiani: Il Tirreno o La Nazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea potrà inoltre essere convocata mediante avviso comunicato ai soci, presso il domicilio risultante dal Libro Soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.2 Tuttavia, anche in mancanza di tale formalità, l'Assemblea sarà validamente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alla riunione la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

11.3 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di prima convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

11.4 Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con avviso da pubblicarsi sulla «Gazzetta Ufficiale» o su uno dei seguenti quotidiani: Il Tirreno o La Nazione o da comunicarsi ai Soci, presso il domicilio risultante dal Libro Soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

11.5 L'assemblea si riunisce presso la sede sociale od in altra località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Camaiore.


Art. 12 - Termine per la convocazione

12.1 L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art.2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta la legge lo richieda o l'Organo di Amministrazione ritenga opportuno e quando ne sia fatta la domanda dai Soci ai sensi e con le modalità di cui all'art.2367 del Codice Civile.

Art. 13 - Intervento e rappresentanza in Assemblea



13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed abbiano ottenuto il biglietto di ammissione.

13.2 Al fine della legittimità dell'intervento dei Soci gli eventuali depositi fatti per la prima convocazione si intendono validi anche per la seconda.



13-3 Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi dell'art.2372 del Codice Civile.

Art. 14 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci, in sede Ordinaria e Straordinaria, è validamente costituita con le maggioranze previste dal Codice Civile.

Art. 15 - Presidenza dell'Assemblea

15.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso o, in difetto, dall'Assemblea.

15.2 L'Assemblea, su designazione del suo Presidente, può nominare due scrutatori tra gli Azionisti presenti e nomina un Segretario, anche non azionista, quando il verbale non sia redatto da notaio.

15.3 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per il dovuto accertamento della regolarità delle delegazioni ed in genere il diritto degli Azionisti a partecipare all'Assemblea, per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

15.4 Constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Art. 16 - Deliberazioni dell'Assemblea


16.1 L'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole delle maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

L'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie stabilite all'art.2364 del Codice Civile ed in particolare nomina l'Organo di Amministrazione - l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente -, che dovrà essere sempre espressione del Comune di Camaione.

Art. 18 - Verbale dell'Assemblea



Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. L'approvazione del verbale dell'Assemblea può essere da questa delegata al Presidente dell'Assemblea. Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio.

Art. 18 bis - Ispezioni e controlli

Al Comune di Carnaiore è riconosciuto il potere di disporre in ogni tempo, ove lo ritenga necessario e per il tramite di un soggetto dallo stesso delegato ed autorizzato, ispezioni dell'attività e controlli dei lavori della società nonché dei libri e registri della stessa. La società, oltre il bilancio annuale di esercizio, entro la scadenza del 30 settembre, invia all'Amministrazione Comunale il rendiconto contabile dell'attività svolta nel primo semestre dell'anno.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 19 - Organo di Amministrazione

19.1 L'Organo di Amministrazione è costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri compreso il Presidente.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei Consiglieri di amministrazione deve essere sempre espressione del Comune di Carnaiore.

19.2 La nomina dell'Organo di Amministrazione sarà effettuata dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di parità di accesso ed equilibrio tra i generi.


Gli Amministratori possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che abbiano competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private e che posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art.11 comma1 del D.Lgs.175/2016. 1

19.3 L'Organo di Amministrazione, ferme restando le norme di legge in materia, non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi ed è rieleggibile una sola volta.

19.4 In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere si procederà ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile.

19.5 Quando i Consiglieri in carica, per dimissioni o per qualunque altro motivo, vengano a ridursi a meno della metà, si intenderà senz'altro decaduto il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dovrà convocare l'Assemblea per far luogo alle nuove elezioni.

Art. 20 - Cariche sociali



20.1 Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea il Consiglio nominerà tra i suoi membri il Presidente.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente, esclusivamente per la sostituzione del Presidente nei casi di assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

20.3 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E' fatto inoltre divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 21 - Riunioni del Consiglio

21.1 Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede della società o in altra sede, purché nel territorio del Comune, tutte le volte che lo ritenga necessario o quando gli sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale o dal socio Comune di Camaione.

21.2 La convocazione viene effettuata mediante pec, fax o in subordine, lettera raccomandata, contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, da inviarsi a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo almeno sei giorni prima della convocazione. Nelle ipotesi di convocazione su richiesta del socio Comune di Camaione, questi indica espressamente gli argomenti da trattarsi nell'ordine del giorno.

21.3 In caso di urgenza potrà essere convocato anche con preavviso di almeno 24 ore.

Art. 22 - Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione

22.1 Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

22.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

22.3 Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, qualsiasi forma esso rivesta, sono sempre assunte per iscritto.

Art. 23 - Atti e verbali dell'Organo di Amministrazione

23.1 Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione saranno annotate in apposito libro ed i relativi atti o verbali saranno firmati, anche digitalmente, dall'Amministratore Unico o dal Presidente e dal Segretario, nominato fra i presenti alla riunione.

Entro 7 giorni copia dei suddetti atti e verbali dovrà essere inviata all'ufficio responsabile del controllo analogo del Comune e

pubblicati sul sito web della società.

Art. 24 - Poteri dell'Organo di Amministrazione

24.1 L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per Statuto riservato all'Assemblea degli azionisti. I poteri suddetti sono esercitati nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dal Comune di Camaiore. Con apposito atto il Comune di Camaiore definisce le decisioni significative sulle quali esercitare una influenza determinante.

24.2 Sono comunque di competenza dell'Assemblea dei soci i seguenti atti:


- a) l'acquisto o la vendita di immobili;
 - b) l'iscrizione di ipoteche volontarie a garanzia di finanziamenti ricevuti;
 - c) il rilascio di garanzie a favore di terzi;
 - d) l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in Società ed Enti;
 - e) la vendita o l'acquisto di singole farmacie;
 - f) la vendita o l'affitto di rami d'Azienda;
 - g) l'autorizzazione al CdA per l'attribuzione di deleghe al Presidente;
 - h) la stipula dei contratti di servizio con i soggetti affidatari;
 - i) ogni singolo contratto o affare che impegni importi o abbia valore superiore ad euro 300.000,00 nel caso di Consiglio di Amministrazione ed euro 150.000 nel caso di Amministratore Unico, fino all'approvazione dell'atto di cui al paragrafo 24.1;
- Compete all'Organo di Amministrazione l'approvazione di ogni regolamento interno relativo all'organizzazione e allo svolgimento dei servizi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 24.1.
- Compete altresì all'Organo di Amministrazione la decisione di agire o resistere in giudizio.

Art. 25 - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile, può delegare i poteri necessari alla gestione dell'Azienda al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assume le funzioni di Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

Art. 26 - Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione

26.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Handwritten signature

26.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, formulando l'Ordine del Giorno, coordina e pianifica l'attività imprenditoriale della società nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dal Comune di Camaione. Egli può inoltre, in caso di urgenza, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dal presente Statuto e con l'obbligo di riferire al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Ai fini dell'espressione dell'intesa sulla formulazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente è tenuto a comunicare al Comune di Camaione la proposta di o.d.g. un giorno prima dell'invio della convocazione.

26.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

26.4 Entro il 31/10 l'Organo di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il piano programma e il budget economico di durata almeno triennale.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27 – Composizione del Collegio

27.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Supplenti, compreso il Presidente. Essi sono nominati dall'Assemblea, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia, che determina altresì il compenso da corrispondere ai Sindaci Effettivi.

27.2 I Sindaci devono essere Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati una sola volta, hanno i poteri ed operano in conformità a quanto previsto dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

27.3 La Revisione legale dei Conti è affidata ad apposito soggetto avente i requisiti di legge.


Titolo VI

BILANCIO-RIPARTO UTILI

Art. 28 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 – Bilancio



29.1 Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge, alla compilazione del Bilancio da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti.

29.2 Gli utili risultanti dal Bilancio, saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Liquidazione della Società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 31 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che potranno sorgere tra i soci o tra costoro e la Società, in dipendenza dei rapporti sociali o in relazione all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto, nonché le controversie promosse da Amministratori e Sindaci, ovvero, nei loro confronti, sono devolute all'esclusiva cognizione di un Collegio Arbitrale rituale, il quale deciderà mediante lodo, avente efficacia di sentenza tra le parti.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca, che decideranno la controversia secondo diritto.

Titolo VIII

Art. 32 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto verranno osservate le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

